

ASSEGNAZIONE COGNOME

La Corte Costituzionale con Sentenza n.131/2022 ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice.

Oggetto: informativa attribuzione nome a seguito modifica art 35 del D.P.R. 396/2000 – art. legge 10 dicembre 2012 n. 219

L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Si precisa che l'apposizione della virgola comporta la sostanziale irrilevanza dei nomi aggiunti dopo la virgola stessa. I nomi aggiunti dopo la virgola non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi del minore.

ESEMPIO:

Giulia Francesca Maria **Tutti i tre nomi sono rilevanti** e tutti i tre nomi saranno riportati nella certificazione e negli estratti per riassunto

Giulia Francesca, Maria **I primi due nomi sono rilevanti** e solo i primi due nomi saranno riportati nella certificazione e negli estratti per riassunto

Giulia, Francesca Maria **Solo il primo nome è rilevante** e solo il primo nome sarà riportato nella certificazione e negli estratti per riassunto

Art. 34 D.P.R. 396/2000

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome

I sottoscritti

• _____

Nato/a a _____ il _____ residente in _____

• _____

Nato/a a _____ il _____ residente in _____

in qualità di genitori, dichiarano di scegliere il seguente COGNOMI – COGNOME (barrare quello che non interessa)

e il seguente nome

_____ indicativi del/della proprio/a figlio/a:

Arenzano, (data) _____

Firme
